

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 140/CGF

(2009/2010)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 49/CGF – RIUNIONE DEL 22 OTTOBRE 2009**

III COLLEGIO

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SERIO, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dr. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Mario ZOPPELLARI- Componente aggiunto: Dott. Maurizio DE FILIPPO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

11) RICORSO IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI PROPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO N. 733/512PF/08-09/SP/BLP DEL 30.7.2009 A CARICO DELLA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 S.R.L. PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SIG. SOGLIA GERARDO, PRESIDENTE DELLA FALLITA SOCIETÀ PESCARA CALCIO S.P.A., DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 8 COMMA 14 E 19, COMMA 2 C.G.S (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 10.9.2009)

12) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO N. 733/512PF/08-09/SP/BLP DEL 30.7.2009 A CARICO DELLA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 S.R.L. PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SIG. SOGLIA GERARDO, PRESIDENTE DELLA FALLITA SOCIETÀ PESCARA CALCIO S.P.A., DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 8 COMMA 14 E 19, COMMA 2 C.G.S (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 10.9.2009)

Con ricorso proposto preliminarmente con il rito dell'abbreviazione termini e poi in via ordinaria, la Procura Federale si è gravata avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 10 settembre 2009, con cui, in parziale accoglimento delle richieste di cui al deferimento dell'organo requirente, è stata irrogata nei confronti del signor Soglia (all'epoca dei fatti Presidente della Pescara Calcio S.p.A.) la sanzione dell'inibizione per mesi 3 ed è stato dichiarato il non doversi procedere nei confronti della società Delfino Pescara 1936 S.r.l.

Il deferimento della Procura, disposto il 2 aprile 2009, è intervenuto per non aver ottemperato la società Pescara Calcio S.p.A. al disposto di cui al Com. Uff. n. 94/A del 5 maggio 2008, non avendo essa provveduto a depositare, nel termine prescritto del 30 settembre 2008, la garanzia bancaria prevista in caso di “splafonamento” del budget-tipo, relativamente al contratto sottoscritto col calciatore Roberto Cappai.

Il mancato deposito della garanzia bancaria ha prodotto la nullità del contratto e della variazione di tesseramento e detto comportamento è stato ascritto al signor Gerardo Soglia, all'epoca dei fatti Presidente della società.

Successivamente, la società Pescara calcio è fallita; in data 20 gennaio 2009 essa è stata aggiudicata all'asta alla Delfino Pescara 1936 S.r.l. a cui la Federazione ha trasferito il titolo sportivo, mantenendo i diritti derivanti dall'anzianità di affiliazione.

Detta nuova società si è vista destinataria dell'atto di deferimento, nonostante l'acquisizione del titolo sportivo fosse avvenuta in epoca successiva ai fatti.

La Commissione Disciplinare Nazionale, considerato che quanto ascritto al signor Gerardo Soglia trovava conferma negli atti del giudizio e non risultava contestato dallo stesso soggetto deferito, sicché lo stesso andava ritenuto responsabile dei comportamenti antiregolamentari tenuti e andava conseguentemente sanzionato, considerato altresì che in ordine alla società deferita non poteva non tenersi conto che il Soglia era Presidente di un soggetto allo stato inesistente dal punto di vista federale, al quale era stata revocata l'affiliazione, e che lo stesso Soglia non era mai stato tesserato per la nuova società alla quale era stato trasferito il titolo sportivo, disponeva come da premessa.

Di qui l'appello della Procura Federale, che contesta la decisione di prime cure siccome erronea in punto di fatto e di diritto, nella parte in cui ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti della società in oggetto per insussistenza della reclamata responsabilità diretta a carico della società a cui è stato trasferito il titolo sportivo.

Argomenta, in particolare, la Procura che a seguito del trasferimento del titolo sportivo da una società cui sia stata revocata l'affiliazione ad una nuova e diversa società, quest'ultima subentra nella medesima posizione sportiva, e quindi non soltanto nel diritto a partecipare alle medesime competizioni sportive cui aveva titolo la società revocata e nelle relative situazioni di tesseramento, ma anche nelle situazioni disciplinari facenti capo alla stessa revocata, e ciò pure nei casi in cui la condotta si sia verificata completamente prima del trasferimento del titolo sportivo.

In altri termini, il passaggio del titolo sportivo dovrebbe necessariamente ricomprendere anche le posizioni disciplinari pendenti, in quanto le stesse, tra l'altro, potrebbero contribuire a determinare la partecipazione alle competizioni sportive e il posizionamento nelle stesse.

Diversamente opinando, si consentirebbe ad una società di eludere in maniera alquanto semplice, preconstituendo artatamente i presupposti per la revoca dell'affiliazione, le conseguenze sportive delle condotte poste in essere da suoi tesserati.

Non a caso, e viene portato come ulteriore indice a sostegno della tesi perseguita, la nuova società subentra nelle medesima anzianità di affiliazione della società revocata.

La ricorrente Procura Federale richiama anche un precedente di questa Corte di Giustizia che, recentemente, e sempre a Sezioni Unite (Com. Uff. n. 264 del 19 giugno 2009), ha testualmente affermato, con riferimento peraltro alla stessa società abruzzese, che "non può revocarsi in dubbio il fatto che con l'acquisizione del titolo sportivo la nuova società è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi sotto il profilo prettamente sportivo".

Pertanto, conclude l'Organo requirente, sorta incontestabilmente la responsabilità diretta della società revocata in conseguenza della condotta del Soglia, ritenuta e sanzionata dai primi Giudici, ne discenderebbe che in tale posizione disciplinare è parimenti incontestabilmente subentrata la società Delfino Pescara.

Ne consegue la richiesta di parziale riforma, ai fini della declaratoria della responsabilità diretta della società subentrante, con conseguente applicazione a danno della detta società della sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica generale, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, prevista come misura minima dal Com. Uff. n. 94/A del 5 maggio 2008 per la mancata esecutività dei contratti direttamente imputabile ad una società.

Tutto ciò premesso, sentite le parti nella riunione del 22 novembre 2009, la Corte di Giustizia Federale ritiene che il reclamo in appello non possa essere accolto.

L'argomento basilare per il quale il passaggio del "titolo sportivo" ricomprenderebbe anche le "posizioni disciplinari" relative alla precedente società non può essere, infatti, condiviso.

A supporto di tale conclusione sovengono alcuni decisivi elementi in punto di fatto, sinteticamente ma puntualmente evidenziati dalla Commissione Disciplinare Nazionale:

a) il Soglia Gerardo era Presidente della società Pescara Calcio S.p.A., oggi soggetto inesistente dal punto di vista federale, essendo stata revocata l'affiliazione in seguito all'intervenuto fallimento;

b) lo stesso Soglia non è mai stato tesserato per la nuova società (Delfino Pescara), alla quale è stato trasferito il titolo sportivo;

c) il trasferimento ha riguardato solo il titolo sportivo ed il parco tesserati, in seguito all'acquisizione del complesso aziendale della precedente società.

Orbene, anche se non si possono, in effetti, escludere potenziali effetti perversi o comunque distorti dall'applicazione dei principi di diritto, risulta oltremodo evidente, da questi elementi, che non è possibile in alcun modo configurare una responsabilità diretta della nuova società per fatti ascrivibili alla responsabilità personale del Presidente della pre-esistente società.

Diverso è il caso già deciso, con riguardo alla medesima società, da parte di queste Sezioni Unite, richiamato, ma in maniera inconferente, dalla Procura reclamante.

In quel caso, infatti, un calciatore (Daniele Fortunato), tesserato nella stagione 2007/2008 per la società Pescara Calcio S.p.A. e già tesserato per la Ternana Calcio S.p.A., chiamato a rispondere della violazione del vincolo di giustizia di cui all'art. 30 Statuto Federale per aver promosso, senza autorizzazione federale, azione civile avanti il Tribunale di Terni contro la società umbra, era comunque passato alle dipendenze, come tesserato, della nuova società, con conseguente imputazione di responsabilità oggettiva a carico della Delfino Pescara.

Anche se, nel non potersi revocare in dubbio, nella fattispecie, che con l'acquisizione del titolo sportivo la nuova società era subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ma sotto il profilo prettamente sportivo, dall'altro canto non poteva non tenersi conto dell'oggettiva situazione che si era venuta a determinare, sotto il profilo della responsabilità oggettiva, in capo al nuovo soggetto.

In particolare, richiamando alcuni importanti precedenti della C.A.F., si osservava:

“se nessun problema si è storicamente posto circa la responsabilità diretta e quella presunta, operando, nel primo caso, i normali principi in tema di rappresentanza e di organi rappresentativi, e trovando spazio, nel secondo caso, la possibilità di una prova liberatoria da parte della società sportivamente avvantaggiata dall'illecito, non altrettanto può dirsi della responsabilità oggettiva, relativamente alla quale si sono manifestate diverse prese di posizione volte a contestarne non solo l'opportunità, ma la stessa compatibilità con i principi di civiltà giuridica e con gli stessi fondamenti dell'ordinamento comune.

Al contrario, si è osservato dalla parte dei più, come del resto già accennato, che la responsabilità oggettiva, che riguarda le società e non anche i singoli atleti, trova, nell'ottica della particolare autonomia dell'ordinamento sportivo e delle sue finalità, una valida giustificazione, rispondendo all'esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell'attività sportiva. Ma ciò non può voler dire che l'Organo giudicante perde ogni potere di graduazione della pena, dovendo automaticamente trasporre nei confronti della società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato, ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell'operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell'accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, ed in cui anzi la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato (viene richiamata decisione sul caso del calciatore Luciano, Com. Uff. n. 12/C del 4 novembre 2002)”

Anche sulla scorta dei precedenti, dunque, non potendosi mettere in discussione la piena vigenza, nel sistema attuale dell'ordinamento sportivo, della responsabilità oggettiva, ma dovendosi

dare rilievo, in ogni caso, all'assoluta e totale estraneità della società ai fatti contestati e quindi alla violazione del vincolo commessa dal giocatore, non potevano trovare applicazione ai soggetti giuridici che rispondono in via del tutto residuale a tale titolo le sanzioni previste dall'art. 15 C.G.S., relative, anche per le società, a "comportamenti comunque diretti alla elusione e/o violazione del vincolo di giustizia".

Ha ritenuto, pertanto, la Corte di dover ridurre la sanzione inflitta a carico della società pescarese, rideterminandola nella sola ammenda di €5.000,00.

Orbene, tali principi più che corroborare la consistenza giuridica dell'appello in esame confortano ulteriormente l'affermazione che la nuova società pescarese vada dichiarata esente da responsabilità, che nel caso di specie, peraltro, dovrebbe essere addirittura di natura diretta, con sovvertimento dunque di tutti i principi giuridici inerenti alla rappresentanza.

Per questi motivi, la Corte di Giustizia Federale:

- dichiara inammissibile il ricorso in abbreviazione termini per intempestività;
- respinge l'appello presentato dalla medesima Procura Federale.

16) RICORSO, IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI, PROPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGNORI: CAPOBIANCO TULLIO MARCO E BONASSISA DOMENICO, DIRIGENTI DELL'U.S. FOGGIA S.P.A. E LA U.S. FOGGIA S.P.A. DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 832/197PF09-10/SP/BLP DEL 5.8.2009 - DELL'ART. 8, COMMA 5 CGS IN RELAZIONE AL PARAGRAFO III, LETT. B – 4) DELL'ALLEGATO A DEL COM. UFF. N. 142/A DEL 28.5.2009 E ART. 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.20/CDN del 23.9.2009)

17) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGNORI: CAPOBIANCO TULLIO MARCO E BONASSISA DOMENICO, DIRIGENTI DELL'U.S. FOGGIA S.P.A. E LA U.S. FOGGIA S.P.A. DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 832/197PF09-10/SP/BLP DEL 5.8.2009 - DELL'ART. 8, COMMA 5 CGS IN RELAZIONE AL PARAGRAFO III, LETT. B – 4) DELL'ALLEGATO A DEL COM. UFF. N. 142/A DEL 28.5.2009 E ART. 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.20/CDN del 23.9.2009)

Appello della Procura Federale avverso il proscioglimento dei signori: Capobianco Tullio Marco e Bonassisa Domenico, Dirigenti del l'U.S. Foggia S.p.A. e la U.S. Foggia S.p.A. dalle violazioni rispettivamente ascritte con proprio deferimento - nota n. 832/197pf09-10/SP/blp del 5.8.2009 - dell'art. 8, comma 5 CGS in relazione al paragrafo III, lett. B – 4) dell'allegato A del Com. Uff. n. 142/A del 28.5.2009 e art. 4, comma 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.20/CDN del 23.9.2009)

La Segreteria della Commissione di Vigilanza sulle società di Calcio (Co.Vi.Soc.), con nota del 3 agosto 2009, n. 2672.04/GC/cc, pervenuta alla Procura Federale in pari data, comunicava che la Commissione, "nella riunione del 29 luglio 2009, con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 142/A del 28 maggio 2009 e agli adempimenti ivi contenuti in ordine alla ammissione ai campionati professionistici 2009/2010 (all. 1), ha riscontrato per la società U.S. Foggia S.p.A. l'inosservanza, nei termini stabiliti dal citato Comunicato Ufficiale, del seguente adempimento.

La società non ha provveduto, entro il termine del 30 giugno 2009, al pagamento del debito IVA riferito al periodo di imposta anno 2007.

La società ha provveduto, in data 3 luglio 2009, al pagamento, mediante modello F24, del suddetto debito tributario (all.2).

Preso atto di quanto sopra, la Co.Vi.So.C., ha deliberato di trasmettere gli atti alla Procura

Federale per gli adempimenti di competenza”.

Pertanto, il Procuratore Federale, con atto n. 832/197pf09-10/SP/blp del 5 agosto 2009 - dopo avere richiamato la segnalazione come innanzi pervenuta, “considerato che, secondo quanto rilevato dalla Co.Vi.So.C. nella segnalazione inviata a questo ufficio e comprovato dalla documentazione alla stessa allegata, la società U.S. Foggia S.p.A., ha provveduto a ripianare detto debito con versamento in data 3 luglio 2009” - deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale “1) il sig. Capobianco Tullio Marco, Presidente e Legale Rappresentante della società U.S. Foggia S.M.; 2) il Sig. Bonassisa Domenico, all'epoca dei fatti, Vice Presidente e Legale Rappresentante della società U.S. Foggia S.p.A.; 3) la società U.S. Foggia S.p.A per rispondere: - i primi due della violazione di cui all'art. 8, comma 5, C.G.S. in relazione al paragrafo III, lett. B) — 5) dell'allegato A del G.U. 142/A del 28 maggio 2009, ai fini dell'ammissione ai Campionati Professionistici 2009/2010, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2009, l'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale, in ordine all'avvenuto pagamento del debito IVA riferito al periodo d'imposta anno 2007; - la società U.S. Foggia S.p.A., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri legali rappresentanti”.

La società inquisita resisteva al deferimento con memoria difensiva del 12 settembre 2009, sostenendo la “insussistenza ed infondatezza della contestata violazione di cui all'atto di deferimento – avvenuto deposito presso la Co.Vi.So.C., da parte della U.S. Foggia S.p.A., entro il termine del 30 giugno 2009, dell'attestazione di avvenuto pagamento del debito IVA relativo al periodo d'imposta per l'anno 2007 – sussistenza di ampia ed inequivocabile documentazione in tal senso – in via subordinata, riconoscimento alla società pugliese dei benefici sanzionatori di cui all'art. 24 C.G.S. con conseguente applicazione, a carico della stessa di una sanzione diversa e più mite (ammenda) rispetto a quella edittale (un punto di penalizzazione) stabilita dal Com. Uff. F.I.G.C. n. 142/A del 28 maggio 2009”; contestualmente esibiva copia della dichiarazione del 29 giugno 2009 inviata alla Co.Vi.So.C..

La Commissione Disciplinare Nazionale, sentite le parti, con decisione n. 20/CDN del 23 settembre 2009 - dopo avere rilevato che “risulta documentalmente provato (cfr comunicazione Foggia del 29.6.2009, inviata alla Co.Vi.So.C.) che la società ha adempiuto alla comunicazione dovuta nel perentorio termine del 30.6.2009, il che fa venir meno l'ipotesi accusatoria della Procura Federale, essendo il capo di incolpazione relativo al solo presunto mancato deposito dell'attestazione *de qua*, entro il termine normativamente previsto” - deliberava di “prosciogliere gli incolpati dagli addebiti loro ascritti”.

La Procura Federale, con atto del 25 settembre 2009, ha proposto reclamo a questa Corte di Giustizia Federale, avverso detto provvedimento, rilevando “l'erroneità della decisione per erronea e falsa applicazione delle disposizioni del Com. Uff. (All. A) del Consiglio Federale n. 142/A del 28 maggio 2009, con particolare riferimento al paragrafo III, lett. B)- 5) e della normativa statutale di riferimento” e concludendo affinché “l'Onorevole Corte di Giustizia Federale, in riforma della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 20/CDN, pubblicata il 23 settembre 2009, e in relazione alle violazioni contestate nel deferimento del 5.8.2009, voglia affermare la responsabilità dei deferiti e, per l'effetto, comminare nei confronti dei sigg. Capobianco Tullio Marco, Presidente e Legale Rappresentante della società U.S. Foggia S.p.A., Bonassisa Domenico, all'epoca dei fatti, Vice Presidente e Legale Rappresentante della società U.S. Foggia S.p.A., e della società U.S. Foggia S.p.A. le sanzioni richieste da questa Procura in primo grado, ovvero le sanzioni ritenute di giustizia da Codesta Onorevole Corte”.

La U.S. Foggia S.p.a. ha depositato memoria difensiva in data 29 settembre 2009, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.

La Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, all'udienza del 22 ottobre 2009, udita la relazione del componente all'uopo delegato, il rappresentante della Procura Federale, avv. Benedetti ha insistito nei motivi dell'appello e nella richiesta di accoglimento del gravame – e gli avv.ti Eduardo Chiacchio, Michele Cozzone e Monica Fiorillo difensori degli appellanti – che hanno

contestato i motivi di appello e ne hanno chiesto il rigetto - si è, quindi, riservata di decidere.

La Procura Federale, con il primo motivo di gravame, – dopo avere richiamato il testo delle “disposizioni del citato Com. Uff. in materia di ammissione ai campionati professionistici 2009/2010” (paragrafo III, lett. B)- 5) del Com. Uff. (All. A) del Consiglio Federale n. 142/A del 28 maggio 2009) e dell’art. 3 *bis* del d.lgs. 18 novembre 1997, n. 462, – ha sostenuto che “la richiamata decisione appare viziata da *error in iudicando*, per erronea applicazione e interpretazione delle disposizioni del citato Com. Uff. in materia di ammissione ai Campionati Professionistici 2009/2010 e della normativa statale di riferimento. ...

Orbene, con riferimento alla situazione concreta che ha dato luogo al deferimento in esame, la dichiarazione, richiamata dalla Commissione Giudicante, allegata alla memoria difensiva della società Foggia e depositata presso la Co.Vi.So.C. in data 30 giugno 2009, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dal giudice di prima istanza, non prova affatto l'avvenuto adempimento di quanto previsto dalla richiamata normativa.

La società Foggia, infatti, al 30 giugno 2009, non solo non aveva ripianato l'intero debito IVA relativo al 2007 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, ma non aveva neanche prestato idonea garanzia fideiussoria ai fini dell'ottenimento della rateazione, indispensabile poiché la somma a debito era superiore ad €50.000,00”, come risultava dalla stessa “comunicazione inviata alla Co.Vi.So.C. in data 3 luglio 2009 ed acquisita agli atti del deferimento di primo grado (cfr. All.2)”.

Infatti, “il 26 giugno 2009 ... la società Foggia provvedeva a richiedere la rateizzazione *on line* e il 30 giugno depositava presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione più volte citata con cui attestava di aver pagato tutti i tributi e di aver provveduto al pagamento dei tributi relativi ad atti divenuti definitivi, la cui cartella di pagamento sia stata notificata entro il 30 aprile 2009”.

Pertanto, a seguito del rilievo formulato in data 3 luglio del 2009 dalla Co.Vi.So.C. - secondo il quale “l'Agenzia delle Entrate competente, al contrario di quanto ritenuto dalla società debitrice, non riteneva il versamento effettuato il 9 giugno 2009 regolare, poiché fatto in difetto della garanzia fideiussoria” – la U.S. Foggia S.p.A. “decideva di rinunciare alla rateizzazione e di pagare l'intero debito, provvedendo lo stesso 3 luglio 2009 al versamento del residuo importo di € 45.330,39;

- in pari data, la società Foggia inviava alla Co.Vi.So.C. la prova di del pagamento del debito IVA che, evidentemente, andava a superare la dichiarazione depositata il 30 giugno 2009 e, soprattutto, a ripianare la propria situazione debitoria e, di conseguenza veniva ammessa al campionato professionistico di competenza”.

Secondo la Procura reclamante, quindi, “prima della data del 3 luglio 2009, la società Foggia non aveva ripianato il debito IVA riferito all'anno 2007, né aveva ottenuto alcuna rateazione dall'Agenzia delle Entrate e, di conseguenza, non era in possesso del relativo requisito, necessario al fine dell'ammissione al campionato di competenza” e, pertanto, “la decisione gravata è erronea, perché fondata su una travisata ricostruzione dei fatti e su una erronea applicazione della normativa di riferimento e merita, dunque, di essere riformata”.

Il reclamo ha rilevato pure che <<il Giudice di prima istanza ha motivato il proscioglimento dei deferiti anche sulla considerazione giuridica secondo cui <<il capo di incolpazione è limitato al solo presunto mancato deposito dell'atto di attestazione *de qua* entro il termine normativamente previsto>>.

Tale assunto è erroneo, perché non rispondente alla *ratio* della norma.

In tema di ammissione ai Campionati Professionistici, la normativa federale che viene emanata annualmente, in perfetta sintonia con quanto disposto dall'art. 8, comma 5 CGS, prevede l'adempimento di obblighi formali e positivi di comunicazione che, fisiologicamente, contengono in sé un *facere* in ordine al pagamento del dato contabile dichiarato. In altre parole, quando la norma richiede l'obbligo di provare l'avvenuto pagamento di un debito attraverso il deposito di una attestazione dei Legali Rappresentanti della società dichiarante, è evidente che l'obbligo di deposito presuppone l'adempimento sostanziale del pagamento. *Mutatis mutandi* se viene contestato il

mancato deposito della documentazione contabile, conformemente al dato normativo di riferimento, viene evidentemente contestato l'insussistenza della prova del pagamento e, dunque, il mancato pagamento nei termini normativamente previsti", con la conseguenza che "anche sotto questo profilo la decisione gravata è erronea e merita puntuale riforma".

La U.S. Foggia S.p.A. – a sua volta – ha sostenuto, con memoria del 29 settembre 2009, la "piena legittimità e fondatezza della impugnata delibera della Commissione Disciplinare Nazionale", sostenendo la "totale ed inconfutabile insussistenza della violazione addebitata nell'atto di deferimento - avvenuto deposito presso la Co.Vi.So.C., da parte della società medesima, entro il termine del 30 giugno 2009, della dichiarazione di avvenuto pagamento del debito iva relativo al periodo d'imposta per l'anno 2007" ed eccependo la "impossibilità per l'organo giudicante di pronunciarsi su presunte ulteriori contestazioni non formulate dalla Procura nel proprio libello accusatorio", che aveva deferito "la U.S. Foggia S.p.A. ... <<a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri legali rappresentanti>>, ai quali ultimi (i sigg. Capobianco Tullio Marco e Bonassisa Domenico) era (ed è) attribuita la <<violazione di cui all'art. 8, comma 5, C.G.S. in relazione al paragrafo III, lett. B) — 5) dell'allegato A) del Com. Uff. 142/A del 28 maggio 2009, ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2009, l'attestazione - sottoscritta dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale, in ordine all'avvenuto pagamento del debito IVA riferito al periodo d'imposta anno 2007>>".

Ad avviso della società resistente, quindi, "se questa era ed è la sola inadempienza oggetto del contendere le difese dei deferiti e la decisione dell'Organo adito non potevano (e non possono) che limitarsi a controvertere sulla violazione *de qua*, come in effetti avvenuto in primo grado e come inevitabilmente reiterabile in questa sede".

Dopo avere ribadito l'avvenuto, tempestivo, adempimento "alla data del 30 Giugno 2009" del "deposito in Co.Vi.So.C. della prescritta dichiarazione di pagamento del debito IVA per l'anno 2007", spedita "con nota del 29 Giugno 2009, protocollata presso la Segreteria dell'Organo di Vigilanza il 30 Giugno seguente (e, quindi, entro il termine ultimo fissato dalle vigenti disposizioni in materia di ammissione ai Campionati Professionistici)", la società ricorrente dichiarava, "alla stregua di quanto parimenti attuato in primo grado" di astenersi "da qualunque argomentazione vertente su questioni che ... non possono e non debbono trovare ingresso alcuno nel giudizio in parola, a meno che non si voglia incorrere in una gravissima ed inaccettabile violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio (per gli incolpati) ed in una illegittima ed abnorme pronuncia *ultra petitum* o, per meglio dire, *ultra accusationem* (da parte dell'Organo deliberante).

Il gravame è fondato, né hanno pregio le argomentazioni della società resistente, fondate sul richiamo ad un mero profilo formale della originaria contestazione della Procura Federale, che dovrebbe consentire di escludere – nell'ambito del procedimento disciplinare – la valutazione dell'incontestata circostanza che il versamento dell'IVA dovuta per l'anno 2007 è stato effettuato dopo il termine del 30 giugno 2009.

Al riguardo va osservato che la motivazione del deferimento formulato dalla Procura Federale con la nota in data 5 agosto 2009, prot. n. 832/197 pf 09-10/SP-blp, recita testualmente quanto segue:

"il Procuratore Federale, vista la nota del 3 agosto 2009, pervenuta in pari data, con la quale la Segreteria della Commissione di Vigilanza sulle società di Calcio (di seguito Co.Vi.So.C.) ha comunicato di aver rilevato l'inosservanza, da parte della società U.S. Foggia S.p.A., dell'adempimento previsto dal paragrafo III, lett. B) - 5) dall'allegato A del C.U. 142/A del 28 maggio 2009 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2009/2010, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2009, l'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale, in ordine all'avvenuto pagamento del debito IVA riferito al periodo d'imposta anno 2007;

- considerato che, secondo quanto rilevato dalla Co.Vi.So.C. nella segnalazione inviata a

questo ufficio e comprovato dalla documentazione alla stessa allegata, la società U.S. Foggia S.p.A., ha provveduto a ripianare detto debito con versamento in data 3 luglio 2009;

- osservato che, ai sensi dell'allegato A) al Com. Uff. 142/A del 28 maggio 2009, in ordine alle violazioni di quanto previsto dal paragrafo III, lett. B) — 5), sopra indicato, <<l'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2009/2010>>;

- ritenuto che l'illecito disciplinare sopra indicato, trova generale ed espressa previsione nella norma di cui all'art. 8, comma 5, C.G.S.;

- considerato, peraltro, che ai sensi di quanto previsto dal paragrafo VII del Com. Uff. 142/A del 28 maggio 2009 il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione e deposito nei termini stabiliti dalle norme federali in materia di ammissione ai campionati professionistici, costituisce illecito disciplinare, a prescindere dall'adempimento tardivo consentito dalla stessa normativa entro il termine dell'11 luglio 2009”.

Appare evidente, quindi, che il deferimento *de quo* non era limitato al solo profilo formale della mancata comunicazione dell'avvenuto pagamento delle imposte dovute dalla società Foggia, ma investiva anche il fatto che il ripianamento del detto debito era stato effettuato solo in data 3 luglio 2009 e, quindi, tardivamente rispetto alla data fissata dalla normativa federale.

Tale circostanza – documentalmente provata anche per stessa ammissione della U.S. Foggia S.p.A. – comporta, quindi, la fondatezza del ricorso della Procura Federale e l'affermazione della responsabilità disciplinare dell'organo rappresentativo della società e di questa, a titolo diretto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Da tale accertamento, consegue l'annullamento della delibera impugnata e la comminazione delle sanzioni come da dispositivo.

Per questi motivi la Corte di Giustizia Federale:

- dichiara inammissibile il ricorso in abbreviazione dei termini procedurali come sopra proposto dal Procuratore Federale;

- accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale, annullando la delibera impugnata e, per l'effetto, infligge al Sig. Bonassisa Domenico la sanzione della inibizione per mesi 6 ed alla società U.S. Foggia S.p.A. la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva.

Conferma nel resto.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma il 26 gennaio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete